

B O Z Z A

Costituendo Comitato

Aboliamo i Privilegi

Disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi

Il Costituendo Comitato aboliamo i Privilegi, si farà promotore in base all'art.32 dello Statuto della Regione Molise di una "proposta di legge ad iniziativa popolare" o in base all'art. 43 dello Statuto di un "Referendum Abrogativo" concernente la riduzione dei costi della politica molisana. Il Molise rispetto alla media nazionale, il "costo" di un consigliere regionale e dei membri dei consigli di amministrazione degli enti sub regionali per abitante è il più alto d'Italia.

La crisi economica che grava sempre più drammaticamente sulle classi sociali più deboli, i continui e pesanti tagli di bilancio ai servizi essenziali e il costante incremento della pressione fiscale non consentono più di rimandare l'adozione di atti in grado di ridurre drasticamente il costo economico che gli organi di indirizzo politico comportano sul bilancio regionale.

Il comprensibile senso di sfiducia nelle istituzioni, dovuto anche all'enorme disparità di trattamento tra comuni cittadino e rappresentanza politica, impone a quest'ultima il dovere di ripensare sia le indennità che i politici e i membri dei Consigli di Amministrazione degli Enti Sub regionale percepiscono nell'esercizio delle loro funzioni, sia gli altri privilegi di cui godono. Un gesto tangibile che dimostri ai cittadini continuamente obbligati a sacrifici "lacrime e sangue" che la politica è un servizio e non un mestiere. La presente legge se venisse approvata, porterebbe a una riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi di circa 6 milioni di euro annuali.

Art. 1

Rideterminazione in riduzione delle indennità dei consiglieri regionali

1. A decorrere dal 5 febbraio 2012, le indennità di funzione che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 28 maggio 1997, n. 16, spettano al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale, ai Vicepresidenti del Consiglio ed ai componenti della giunta, ai segretari del Consiglio, ai Presidenti delle Commissioni consiliari ed al Presidente del Collegio dei Revisori dei conti nonché ai Consiglieri regionali sono rideterminati in riduzione nella misura del 60% in relazione ai rispettivi ammontari risultanti alla data del 30 settembre 2011.
2. Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, la diaria che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 16/1997, spetta ai consiglieri regionali è rideterminata in riduzione nella misura del 60% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2011.

Art. 2

Variazioni

1. Sostituire l'art.7 comma 1 della legge regionale 28 maggio 1997, n.16 con il seguente:
 - a) al variare delle indennità percepite dal personale dello stato compreso nel gruppo 4 della tabella A allegata al decreto del ministero del tesoro del 24 maggio 1990 e successive modificazioni, con la medesima decorrenza variano proporzionalmente l' indennità di cui all'art.2 ed il rimborso spese di cui all'art.3 della legge regionale 28 maggio 1997, n.16.

Art. 3

Rimborso per spese di trasporto (si spostassero con mezzi privati il Molise è piccolo)

Il comma 1,2,3,4,5 e 6 dell'art.5 della legge regionale 28 maggio 1997, n.16 è abrogato.

Art. 4

Trattamento di missione

1.Sostituire l'art.6 comma 1 lettera A e comma 2 della legge regionale 28 maggio 1997, n.16 con il seguente:

- a) per le missioni fuori dal territorio molisano, un'indennità giornaliera di trasferta pari a quella stabilita per il personale dello stato compreso nel gruppo 4 della tabella A allegata al decreto del ministero del tesoro del 24 maggio 1990 e successive modificazioni;
- b) il comma 2 è abrogato.

Art. 5

Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio regionale

1. L'assegno vitalizio mensile, di cui alla legge regionale 13 aprile 1988 n.10 e successive modificazioni ed integrazione è soppresso a far data dall'entrata in vigore della presente legge, fatti salvi i trattamenti già liquidati.

2. I contributi versati dai consiglieri in carica, vengono restituiti senza interessi.

3. La disciplina di cui alla legge regionale n.10/1988, concernente l'assegno vitalizio, ed i relativi requisiti e diritti, resta in vigore per i trattamenti già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge e per i trattamenti che saranno liquidati a favore dei consiglieri che, alla stesa data, risulteranno aver maturato il requisito contributivo minimo di cinque anni ovvero il requisito contributivo per essere ammessi ad integrare il minimo.

Art. 6

Assegno di reversibilità

1. Con il decesso del Consigliere Regionale titolare del vitalizio, l'assegno di reversibilità viene erogato agli aventi diritto previsto dalle leggi dello stato, solo nel caso in cui, il vitalizio del Consigliere regionale deceduto sia l'unica fonte economica di sostenimento.

2. Sono abrogate le disposizioni contrarie e incompatibili con la presente legge.

Art. 7

Premio di reinserimento

1. Il premio di reinserimento di cui all'art. 27 lett. a della legge regionale 5 settembre 1974, n. 16, è soppresso a far data dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 8

Segreterie particolari

Sostituire l'art. 8 comma 3 della legge 12 settembre 1991 e successive modifiche con il seguente:

- a) Il personale di cui al precedente comma deve essere prescelto solo dal ruolo regionale. (non da altri enti)

L'art. 8 comma 6 della legge regionale del 12 settembre 1991, n 15 e successive modifiche è abrogato. (Capo segreteria particolare)

Art. 9**Fondo per attività Istituzionali**

Il comma 1,2,3 e 4 dell'art. 7 della legge regionale 3 giugno 2002, nr. 7 è abrogato.

Art. 10**Rideterminazione in riduzione dei benefici economici agli amministrativi**

1. A decorrere dal 5 febbraio 2012, tutte le indennità economiche, erogati nei confronti dei Direttori Generali, Presidenti e consigli di Amministrazione degli Enti Sub Regionali, sono rideterminati in riduzione nella misura del 50% in relazione ai rispettivi ammontari risultanti alla data del 30 settembre 2011.

2. A decorrere dal 5 febbraio 2012, tutte le indennità economiche, erogati nei confronti dei Consulenti nominati dalla regione, sono rideterminati in riduzione del 50%.

3. I premi di produttività dei dirigenti della regione, sono rideterminati in riduzione nella misura del 75% in relazione ai rispettivi ammontari risultanti dall'ultimo beneficio:

a) la riduzione riguarda tutti i dirigenti di ogni ordine e grado che superano la somma di euro 4.000, e la conseguente riduzione del 75% non può essere inferiore ad euro 4.000 annuale e per la durata di 3 anni non saranno soggette a rivalutazioni.

Art. 11**Auto blù**

1. L'auto blù in dotazione personale viene abolita ad ogni ordine e grado, ad eccezione del Presidente della Giunta regionale e del Presidente del consiglio Regionale.

Art. 12**Legge regionale**

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Costituendo
Comitato Abolizione Privilegi